



CREDITO PPP

CONVENZIONE

TRA

(1) FINLOMBARDA

E

(2)

CHE HA ADERITO MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE PER ACCETTAZIONE

CONVENZIONE

TRA

(1) FINLOMBARDA – Finanziaria per lo sviluppo della Lombardia Società per Azioni, con sede in Milano, Via F. Filzi n. 25/A, capitale sociale € 211.000.000,00 i.v., codice fiscale/partita IVA e iscrizione all'Uff. del Reg. delle Imprese di Milano n. 01445100157 (già iscritta al n. 146966) R.E.A. di Milano n. 829530 – n. 124 dell'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B. (D.Lgs. 385/93), rappresentata dal Dott. Filippo Bongiovanni, nato a Mazzarino (CL) il 08/02/1960, che interviene nel presente atto in forza di Direttore Generale (di seguito, per brevità, "**Finlombarda**");

E

(2) _____, con sede in _____, capitale sociale € _____, codice fiscale/partita IVA e iscrizione all'Uff. del Reg. delle Imprese di _____ n. _____, rappresentata da _____, nato a _____, che interviene nel presente atto in forza di _____ (di seguito, per brevità, la "**Istituto di credito**")

(di seguito, per brevità, congiuntamente le "**Parti**")

PREMESSO CHE

- Finlombarda è intermediario finanziario iscritto nell'albo previsto dall'art. 106 del Testo Unico Bancario (D. Lgs. n. 385/93 e s.m.i.), sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia;
- Finlombarda ha attivato una l'iniziativa denominata "Credito PPP" di cui all'avviso rivolto alle imprese, per la presentazione delle richieste di finanziamento, pubblicato sul B.U.R.L. - Serie Avvisi e Concorsi n. 8 del 21/02/2018 e in versione integrale sul sito internet di Finlombarda www.finlombarda.it;
- Finlombarda ha reso nota, tramite avviso pubblicato sul B.U.R.L. - Serie Avvisi e Concorsi n. 8 del 21/02/2018 e in versione integrale sul sito internet di Finlombarda www.finlombarda.it, la possibilità per gli intermediari finanziari di aderire all'iniziativa Credito PPP con la sottoscrizione della presente convenzione;
- l'Istituto di credito con la sottoscrizione della presente convenzione dichiara, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, di possedere lo status di:

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione (come di seguito definita) e hanno forza e valore vincolante tra le Parti.

2. Definizioni

Ove non diversamente specificato, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno nella presente Convenzione il significato loro attribuito nelle seguenti definizioni e nelle definizioni di cui all'art. 1 dell'Avviso.

Avviso: l'avviso rivolto alle imprese per presentazione delle Richieste di Finanziamento, pubblicato sul B.U.R.L. - Serie Avvisi e Concorsi n. 8 del 21/02/2018 e in versione integrale sul sito internet di Finlombarda www.finlombarda.it.

Convenzione: la presente convenzione.

Clausole Contrattuali Obbligatorie: si intende il documento contenente le clausole che i Soggetti finanziatori sono tenuti a prevedere nel Contratto di Finanziamento in caso di ricorso alla provvista BEI (Allegato).

Soggetti finanziatori: l'Istituto di credito o gli Istituti di credito e Finlombarda.

3. Oggetto della Convenzione

- 3.1 La Convenzione ha la finalità di disciplinare i rapporti tra le Parti nelle Operazioni in *pool* per i finanziamenti inerenti "Credito PPP" di cui all'Avviso.
- 3.2 Con la sottoscrizione della Convenzione nessuna Parte assume in alcun modo un impegno di Finanziamento nei confronti dell'altra o di terze parti fatto salvo l'impegno ad assicurare copertura finanziaria ai Finanziamenti da esse deliberati.
- 3.3 Fatto salvo quanto diversamente previsto nell'ambito dei Documenti Finanziari, nessuna Parte sarà vincolata da alcun obbligo al di fuori di quelli espressamente previsti nella Convenzione.

4. Ruoli

- 4.1 Le Parti concordano che, con riferimento a ciascuna Operazione in *pool*, l'Istituto di credito selezionato dal Soggetto richiedente nella Richiesta di finanziamento, assuma il ruolo di capofila e Finlombarda, insieme agli altri eventuali soggetti finanziatori coinvolti nell'operazione di Finanziamento dal Soggetto finanziatore capofila, il ruolo di partecipante.

5. Iter di concessione ed erogazione del Finanziamento

5.1 L'iter di concessione ed erogazione del Finanziamento prende avvio con la ricezione da parte Finlombarda della Richiesta di Finanziamento presentata dal Soggetto richiedente, ed è suddiviso nelle seguenti fasi:

- Istruttoria formale: indicativamente entro 15 Giorni lavorativi dalla ricezione della Richiesta di finanziamento e in base a un ordine cronologico delle richieste, Finlombarda completerà l'istruttoria formale, salvo ulteriori Giorni lavorativi che dovessero rendersi necessari per ulteriori approfondimenti o a seguito di richiesta di ulteriori documenti e/o informazioni. A conclusione dell'istruttoria formale Finlombarda invierà al Soggetto Richiedente una comunicazione, tramite PEC, con l'esito positivo o negativo dell'istruttoria formale. In caso di esito positivo, Finlombarda invierà la Richiesta di Finanziamento e relativa documentazione allegata all'Istituto di credito capofila indicato dal Soggetto Richiedente nella Richiesta di finanziamento.
- Istruttoria economico finanziaria: indicativamente entro 40 Giorni lavorativi (in caso di Finanziamento *Corporate finance*) o 80 Giorni lavorativi (in caso di Finanziamento *Project finance*) dalla comunicazione di esito positivo dell'istruttoria formale, i Soggetti finanziatori completeranno l'istruttoria economico finanziaria svolta in parallelo, salvo ulteriori Giorni lavorativi che dovessero rendersi necessari per ulteriori approfondimenti o a seguito di richiesta di ulteriori documenti e/o informazioni al Soggetto richiedente. A conclusione dell'istruttoria economico finanziaria, l'istituto di credito capofila invierà a Finlombarda copia del proprio atto di concessione o diniego del Finanziamento e dell'atto degli eventuali altri istituti di credito partecipanti. Finlombarda invierà all'Istituto di credito capofila copia del proprio atto di concessione o diniego del Finanziamento. Finlombarda, infine, invierà al Soggetto Richiedente la comunicazione di concessione o diniego del Finanziamento. Al Soggetto richiedente potrà essere richiesto la sottoscrizione del *Term Sheet*, come indicato all'art. 8 che segue. In tal caso Finlombarda invierà, tramite PEC, al Soggetto Richiedente il *Term Sheet* che dovrà essere sottoscritto da quest'ultimo e inviato, tramite PEC, a Finlombarda entro il termine concordato.
- Sottoscrizione dei Documenti finanziari: indicativamente entro 30 Giorni lavorativi (in caso di Finanziamento su basi *Corporate finance*) o 60 Giorni lavorativi (in caso di Finanziamento su basi *Project finance*), salvo ulteriori Giorni lavorativi che dovessero rendersi necessari per ulteriori approfondimenti o a seguito di richiesta di ulteriori documenti e/o informazioni, dalla concessione del Finanziamento verranno sottoscritti i Documenti finanziari.
- Erogazione del Finanziamento: a seguito della sottoscrizione del Contratto di finanziamento, il Finanziamento sarà erogato al Soggetto beneficiario secondo tempi e

modalità definite nel Contratto di Finanziamento.

6. Istruttoria formale

- 6.1 L'istruttoria formale è svolta da Finlombarda ed è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità del Soggetto richiedente e la presenza della documentazione richiesta di cui all'Allegato 1 dell'Avviso.

7. Istruttoria economico finanziaria

- 7.1 L'istruttoria economico-finanziaria verrà svolta dai Soggetti finanziatori a loro insindacabile giudizio, nel reciproco rispetto della libertà di valutazione e assunzione del rischio di credito.
- 7.2 L'istruttoria economico-finanziaria è finalizzata a verificare l'economicità e la sostenibilità finanziaria del Progetto, nonché il merito creditizio del Soggetto Richiedente. Nel caso di Società di progetto neo costituita o costituenda, la valutazione di merito creditizio è estesa ai soci della Società di progetto o ai soggetti indicati nell'atto d'impegno come futuri soci della Società di progetto.
- 7.3 Le Parti si impegnano a cooperare nello svolgimento delle attività di valutazione del Progetto/Soggetto richiedente, anche mediante scambio di informazioni e di documentazione (nel rispetto della normativa sulla *privacy*).
- 7.4 Le Parti concordano che, nel caso in cui dovessero rendersi necessarie *due diligence* di natura tecnica, finanziaria, contabile e legale, potranno avvalersi del supporto di consulenti incaricati, con il gradimento dei Soggetti finanziatori, dal Soggetto richiedente che ne sosterrà i relativi costi.
- 7.5 Fermo restando quanto indicato all'articolo 7.3 che precede, ciascuna Parte riconosce e dà atto all'altra Parte che essa effettuerà sotto la propria esclusiva responsabilità, le proprie indipendenti valutazioni circa la situazione economico-finanziaria, l'affidabilità e l'andamento degli affari del Soggetto richiedente, i profili civilistici, fallimentari e fiscali relativi ai Documenti Finanziari e alle operazioni ivi previste.
- 7.6 Con riferimento all'attività di istruttoria economico finanziaria, ciascuna Parte dichiara e garantisce all'altra Parte che essa non farà affidamento sull'altra (né potrà ritenerla responsabile):
- a) al fine di svolgere controlli e indagini, per suo conto, circa l'adeguatezza, la veridicità e la completezza di informazioni fornite dal Soggetto richiedente;
 - b) al fine di valutare o controllare, per suo conto, la situazione economico-finanziaria, l'affidabilità e l'andamento degli affari del Soggetto richiedente.
- 7.7 Ciascuna Parte si obbliga a informare prontamente l'altra Parte di ogni fatto/circostanza (di cui

abbia conoscenza o abbia ricevuto comunicazione) che sia rilevante ai fini della valutazione del Progetto/Soggetto richiedente.

7.8 Ciascuna Parte potrà presumere, senza obbligo di verifica e/o di indagine, che ogni dichiarazione resa dall'altra Parte nell'ambito della valutazione risponda a verità.

8. Sottoscrizione del *Term Sheet*

8.1 Le Parti concordano che al Soggetto richiedente potrà essere richiesto la sottoscrizione del *Term Sheet*.

9. Sottoscrizione dei Documenti finanziari

9.1 Le Parti concordano che sarà sottoscritto un unico contratto di Finanziamento con linee di credito distinte per Soggetto finanziatore.

9.2 Le Parti si impegnano a cooperare nello svolgimento delle attività di predisposizione, negoziazione, revisione e sottoscrizione dei Documenti Finanziari.

9.3 Le Parti concordano che, per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 9.2, potranno avvalersi del supporto di consulenti esterni scelti dall'Istituto di credito capofila con il gradimento di Finlombarda e degli altri eventuali Istituti di credito partecipanti, i cui costi saranno a carico del Soggetto richiedente.

9.4 Le parti concordano che, il Contratto di finanziamento:

- a) sarà stipulato, in base alle specifiche esigenze rappresentate, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero sarà stipulato per scrittura privata (anche nella modalità di scambio di corrispondenza commerciale);
- b) sarà munito, in base alle specifiche esigenze rappresentate, di data certa ai sensi di legge ovvero registrato presso la competente Agenzia delle Entrate in caso d'uso;
- c) sarà disciplinato dal diritto italiano e dovrà riportare le Clausole Contrattuali Obbligatorie in caso di ricorso alla provvista BEI.

9.5 Le parti concordano che con la sottoscrizione del Contratto di Finanziamento il Soggetto Beneficiario dovrà impegnarsi a rimborsare ogni commissione, spesa e comunque ogni esborso che l'Istituto di credito e/o Finlombarda dovessero effettuare in dipendenza della provvista BEI, dell'accesso al Fondo di Garanzia ex art. 2 comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come successivamente modificata e integrata, anche a titolo diverso dal rimborso del capitale e del pagamento degli interessi.

10. Erogazione e gestione del Finanziamento

10.1 Le Parti concordano che, in caso di Finanziamento su basi *Corporate finance*, le attività di

erogazione e gestione del Finanziamento saranno svolte da ciascun Soggetto finanziatore in relazione alla propria quota di Finanziamento.

10.2 Le Parti concordano che, in caso di Finanziamento su basi *Project finance*, le attività a supporto dell'erogazione e gestione del Finanziamento verranno svolte dall'Istituto di credito capofila qualora disponibile ad accettare il conferimento, a titolo gratuito per Finlombarda, di un mandato con rappresentanza di banca agente. Le attività comprese nel mandato verranno concordate tra Finlombarda e l'Istituto di credito con riferimento a ciascun Finanziamento, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) acquisizione di ogni eventuale garanzia sul Finanziamento a favore di Finlombarda, ai sensi dei Documenti Finanziari;
- b) verifica iniziale delle condizioni di efficacia dei Documenti finanziari (condizioni sospensive all'erogazione del Finanziamento);
- c) verifica degli adempimenti periodici posti in capo al Soggetto beneficiario e ai garanti ai sensi dei Documenti Finanziari (*financial covenant* e adempimenti amministrativi);
- d) verifica della sussistenza di casi di inadempimento/eventi rilevanti come individuati nei Documenti Finanziari;
- e) gestione della corrispondenza con il Soggetto beneficiario;
- f) gestione e movimentazione dei conti correnti del Soggetto beneficiario (accesi in merito al relativo Progetto) nel rispetto delle c.d. procedure contabili di cui ai Documenti Finanziari.

10.3 Le Parti concordano che, qualora l'Istituto di credito capofila non sia disponibile ad accettare il mandato di cui al precedente art. 10.2, il conferimento del medesimo mandato venga proposto agli altri eventuali istituti di credito partecipanti.

10.4 Le Parti concordano che, qualora l'Istituto di credito capofila o uno degli altri eventuali istituti di credito partecipanti non siano disponibili ad accettare il mandato di cui al precedente art. 10.2 o non si trovi un accordo, si avvarranno di un soggetto terzo, scelto dall'Istituto di credito capofila con il gradimento di Finlombarda, cui conferire il mandato per lo svolgimento le attività di supporto dell'erogazione e gestione del Finanziamento.

10.5 I costi dell'Istituto di credito incaricato di svolgere attività comprese nel mandato ovvero del soggetto terzo di cui al precedente art. 10.4 saranno carico del Soggetto beneficiario.

10.6 L'Istituto di credito o il soggetto terzo incaricato di svolgere attività comprese nel mandato, non sarà responsabile nei confronti di Finlombarda per alcun danno da questa subito in relazione ai Documenti Finanziari, a meno che l'Istituto di credito o il soggetto terzo non ne sia stato causa diretta per dolo o colpa grave nell'inadempimento delle proprie obbligazioni.

10.7 Le Parti concordano che le attività di recupero crediti saranno svolte da ciascun Soggetto finanziatore in relazione alla propria quota di Finanziamento.

11. Risoluzione e recesso della/dalla Convenzione

11.1 Risoluzione ipso jure: la Convenzione sarà risolta ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1456 del codice civile al verificarsi di anche uno solo dei seguenti casi:

- a) violazione degli obblighi di cui alla Convenzione;
- b) una Parte non ottempera o non adempie alle disposizioni della Convenzione qualora lo stesso sia suscettibile di rimedio, non viene posto rimedio entro 15 giorni dalla data in cui la Parte non inadempiente comunica all'altra l'inadempimento.

11.2 Al verificarsi di uno qualsiasi dei casi elencati alle lettere da a) a b) del precedente articolo 11.1, la risoluzione della Convenzione si avrà nel momento in cui la Parte non inadempiente avrà notificato all'altra Parte la propria intenzione di volersi avvalere del precedente articolo 11.1.

11.3 In qualsiasi altro caso, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 1453 del codice civile, ciascuna delle Parti avrà il diritto, in caso di violazione della Convenzione da parte dell'altra Parte, di esigere l'esatto adempimento ovvero la risoluzione della Convenzione.

11.4 Recesso per giusta causa: Finlombarda e l'Istituto avranno il diritto di recedere unilateralmente dalla Convenzione ai sensi dell'Articolo 1373 del Codice Civile al verificarsi di anche uno solo dei casi elencati ai paragrafi che seguono, che le Parti concordano di considerare giusta causa di recesso ai fini dell'Articolo 1845 del Codice Civile, in particolare:

- a) Finlombarda e/o una Parte non siano più autorizzata ad operare, rispettivamente, quale intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del Testo Unico Bancario (D. Lgs. n. 385/93 e s.m.i.) ovvero banca iscritta nell'albo delle banche autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria tenuto a cura della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385;
- b) divenga illecito per una delle Parti adempiere le proprie obbligazioni principali ai sensi della Convenzione.

11.5 Al verificarsi di uno qualsiasi dei casi elencati ai paragrafi da a) a b) del precedente articolo 11.4, il recesso rispetto alla Convenzione si verificherà nel momento in cui la Parte che esercita il proprio diritto di recesso avrà notificato all'altra Parte la propria intenzione di volersi avvalere del precedente articolo 11.4. L'esercizio del diritto di recesso non darà titolo all'altra Parte di avanzare richieste di risarcimento, sotto forma di risarcimento danni, indennizzo o a qualsiasi altro titolo.

11.6 Recesso ad nutum: finché non venga adottata la delibera da parte dei competenti organi in

merito alla concessione del Finanziamento, ciascuna parte avrà diritto di recedere con un preavviso scritto di almeno 30 giorni.

- 11.7 Il recesso rispetto alla Convenzione si verificherà nel momento in cui la Parte che esercita il proprio diritto di recesso avrà notificato all'altra Parte la propria intenzione di volersi avvalere del precedente articolo 11.6. L'esercizio del diritto di recesso non darà titolo all'altra Parte di avanzare richieste di risarcimento, sotto forma di risarcimento danni, indennizzo o a qualsiasi altro titolo.
- 11.8 Resta inteso che la Convenzione resterà valida ed efficace per tutte le Parti rispetto alle quali non si è verificato l'evento risolutivo ovvero il caso di recesso.

12. Responsabilità

- 12.1 Le Parti parteciperanno ai rischi e agli oneri di qualsiasi natura connessi alle operazioni previste nei Documenti Finanziari proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione al Finanziamento.
- 12.2 Ciascuna Parte, in proporzione alla propria quota di partecipazione, dovrà di volta in volta tenere indenne qualsiasi terzo dai danni che abbia subito per azione e/o omissioni imputabili a profili attuativi derivanti dalla Convenzione.

13. Compensi

- 13.1 Le Parti concordano che nessun compenso è e sarà dovuto a qualsiasi titolo tra di esse, per l'adesione alla Convenzione.

14. Tasse, oneri e costi

- 14.1 Le Parti prendono atto e accettano di farsi carico, ciascuna limitatamente alle attività di propria competenza oggetto della Convenzione, di eventuali costi e oneri che dovessero sorgere nello svolgimento delle attività stesse. Le spese, le competenze e le tasse relative alla registrazione della Convenzione in caso d'uso, saranno a carico della Parte che intende produrre il documento.

15. Riservatezza

- 15.1 Ciascuna delle Parti si impegna a mantenere riservate tutte le informazioni di cui venga a conoscenza nell'esecuzione della Convenzione; resta inteso che il presente obbligo non sarà applicabile in relazione a richieste di informazioni da parte delle Autorità competenti o la cui comunicazione sia necessaria per l'esatto adempimento delle obbligazioni poste a carico di ciascuna Parte con la Convenzione.

16. Durata

16.1 La Convenzione sarà efficace fino alla chiusura dell'Avviso.

17. Varie

17.1 Ciascuna Parte riconosce che ulteriori Istituti di credito potranno, in un secondo momento, aderire a Credito PPP sottoscrivendo la Convenzione.

17.2 I termini e le condizioni contenuti nella Convenzione costituiscono le complete intese intercorse tra le Parti e sostituiscono tutti gli eventuali precedenti patti, sia orali che scritti, intercorsi tra le Parti con riferimento alla materia trattata nel medesimo. Nessun accordo o patto che modifichi la Convenzione sarà vincolante tra le Parti, salvo che sia concluso per iscritto, si riferisca espressamente alla Convenzione e sia sottoscritto dalle Parti a mezzo di rappresentanti muniti dei necessari poteri.

17.3 Qualunque eventuale tolleranza, anche reiterata, di inadempimenti o ritardati adempimenti, non potrà in alcun modo essere interpretata come tacita abrogazione, modifica o novazione della Convenzione. Il ritardo nell'esercizio o il mancato esercizio di qualsiasi diritto non costituirà rinuncia a tale diritto e nessuna rinuncia influirà sui diritti di qualsiasi Parte di promuovere un'azione con riferimento a qualsiasi altro suo diritto derivante dalla Convenzione.

17.4 Qualora in qualsiasi momento alcuna delle disposizioni della Convenzione divenisse illegittima, non valida o non azionabile sotto qualsiasi aspetto, ciò non pregiudicherà la legittimità, la validità e/o l'azionabilità delle rimanenti disposizioni dello stesso.

18. Legge applicabile – foro competente

18.1 La Convenzione è regolata dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione della Convenzione sarà esclusivamente competente il Foro di Milano. Sono comunque ferme le competenze stabilite dal codice di rito per i provvedimenti cautelari, di urgenza ed esecutivi.

19. Referenti della Convenzione

19.1 Il referente per Finlombarda è Federico Favretto.

19.2 Il referente per l'Istituto di credito è

20. Comunicazioni

20.1 Tutte le comunicazioni tra le Parti inerenti la Convenzione dovranno essere effettuate agli indirizzi delle Parti di seguito indicati o a quelli successivamente comunicati con lo stesso mezzo.

Per Finlombarda:

Federico Favretto,

Indirizzo: via Fabio Filzi, 25/A – 20124 Milano

E-mail: federico.favretto@finlombarda.it

PEC: finlombarda@pec.regione.lombardia.it

Per l'Istituto di credito:

Indirizzo:

E-mail:

PEC:

Elenco allegati

Allegato – Clausole contrattuali obbligatorie

Finlombarda S.p.A.

Il Direttore Generale

Dott. Filippo Bongiovanni

Per accettazione

Allegato – Clausole contrattuali obbligatorie

Previsioni contrattuali, obbligazioni e impegni che l'Istituto di credito dovrà obbligatoriamente inserire in ogni contratto di finanziamento che verrà sottoscritto con i Soggetti beneficiari in caso di ricorso alla provvista BEI da parte di Finlombarda

Clausole da inserire nei contratti di finanziamento

L'Istituto di credito si impegna a inserire nei singoli Contratti di Finanziamento una clausola denominata "*Partecipazione della Banca Europea per gli Investimenti e di Finlombarda*" in cui sarà specificato il vantaggio finanziario, comunque non inferiore a 25 (venticinque) punti base all'anno alle attuali condizioni di mercato, trasferito ai beneficiari finali, e del seguente tenore:

"La Banca europea per gli investimenti (BEI) è l'istituzione finanziaria, istituita nel 1958 dal Trattato di Roma, che partecipa a fianco degli istituti finanziari al finanziamento di programmi di investimento rientranti negli obiettivi economici fissati dall'Unione Europea. Il prestito, oggetto del presente contratto, dovrà rispettare il complesso dei criteri di ammissibilità richiesti dei finanziamenti BEI.

La società finanziatrice riconosce al beneficiario del prestito una riduzione del tasso di interessi che sarebbe altrimenti applicabile, secondo le condizioni previste dal relativo articolo del presente contratto, in assenza del finanziamento BEI.

A titolo informativo, tale riduzione è stimabile, alle attuali condizioni di mercato, in almeno 25 (venticinque) punti base rispetto al tasso annuale applicato dalla società finanziatrice per prestiti simili concessi sulla base del costo della propria provvista di mercato di durata equivalente".

L'Istituto di credito si impegna altresì a inserire in ciascun Contratto di Finanziamento le seguenti previsioni:

- (a) Il Soggetto Beneficiario si obbliga a rispettare, oltre a quanto previsto dal presente contratto e pena la risoluzione dello stesso, anche le disposizioni dipendenti dal Contratto di Finanziamento BEI concluso tra Finlombarda e la BEI, e precisamente:*
 - (i). a realizzare integralmente il Progetto conformemente alle relative previsioni;*
 - (ii). a destinare la somma oggetto del Finanziamento esclusivamente per la realizzazione del Progetto;*
 - (iii). a consentire, fornendo tutta l'assistenza necessaria, alle persone designate dalla BEI, da Finlombarda o da persone designate dalle altre istituzioni dell'Unione Europea di effettuare visite ed ispezioni dei luoghi, impianti e lavori compresi nel Progetto, di intervistare i propri rappresentanti non ostacolando contatti con qualunque altra persona coinvolta nel o interessata dal Progetto, di analizzare i libri e la documentazione relativi alla realizzazione del progetto e estrarre copia dei documenti (nei limiti consentiti dalla legge);*
 - (iv). a far ricorso, per gli appalti e le commesse di lavoro, forniture, attrezzature e servizi destinati all'esecuzione del Progetto, a procedure conformi alle direttive dell'Unione Europea rilevanti in materia ovvero, qualora le suddette direttive non siano applicabili al Progetto, a procedure che rispettino in maniera soddisfacente criteri di economicità ed efficienza;*
 - (v). a eseguire i lavori necessari alla realizzazione del Progetto in conformità alla legislazione comunitaria, statale e locale applicabile in materia di protezione dell'Ambiente. A tal fine, il termine Ambiente significa: (a) fauna e flora; (b) suolo, acque, aria, clima e paesaggio; e (c) patrimonio culturale e ambiente urbano; nella misura in cui tali elementi possano influenzare la salute umana e il benessere sociale;*
 - (vi). a fornire, su richiesta di Finlombarda, la documentazione rilasciata dalle autorità competenti comprovante la summenzionata conformità, documentazione che*

Finlombarda provvederà a trasmettere alla BEI qualora quest'ultima ne faccia espressa richiesta;

- (vii). a garantire la copertura assicurativa di tutte le opere e di tutti i beni costituenti l'investimento presso compagnie assicurative primarie conformemente alle relative pratiche industriali più ampie;*
 - (viii). a non ricevere altri finanziamenti della BEI, direttamente o attraverso soggetti intermediari, con riferimento allo stesso Progetto in misura eccedente il 100% dei relativi costi;*
 - (ix). ad assicurare la manutenzione, la riparazione, la revisione e il rinnovamento necessari per il mantenimento delle normali capacità di utilizzo di tutti gli impianti, le opere e i macchinari costituenti il Progetto;*
 - (x). a mantenere in essere tutte le servitù (in particolare di passaggio o d'uso) e tutti i permessi necessari per l'esecuzione e la gestione del Progetto;*
 - (xi). a custodire i libri e le scritture contabili di tutte le operazioni finanziarie e spese relative al Progetto;*
 - (xii). a informare prontamente Finlombarda di qualsiasi accusa fondata, reclamo o informazione relativo ad illeciti penali connessi al Progetto; dichiarare che, sulla base della propria migliore conoscenza, nessuno dei fondi impiegati nel Progetto è di provenienza illecita, ivi inclusi fondi derivanti da riciclaggio di denaro o connessi al finanziamento di attività terroristiche, e informare tempestivamente Finlombarda nel caso in cui, in qualunque momento, venga a conoscenza della provenienza illecita di tali fondi;*
 - (xiii). ad adottare, entro un ragionevole arco di tempo, appropriate misure in relazione a ciascun membro dei propri organi manageriali che, con sentenza definitiva ed irrevocabile, sia stato giudicato colpevole di un illecito penale commesso nell'esercizio delle proprie competenze professionali, e a comunicare prontamente a Finlombarda e alla BEI le relative misure intraprese;*
 - (xiv). ad effettuare tutte le operazioni finanziarie inerenti il Finanziamento e relative a incassi, pagamenti e operazioni attraverso il/i conto/i corrente/i indicato/i*
 - (xv). dichiarare e garantire di essere, su base consolidata, un'impresa con meno di 250 (duecentocinquanta) – in caso di PMI - ovvero con meno di 3.000 (tremila) dipendenti – in caso di Mid Cap. Qualora tale dichiarazione e garanzia si riveli sbagliata o fuorviante, i Soggetti Finanziatori avranno il diritto, da esercitarsi su richiesta della BEI, di chiedere il rimborso anticipato del Finanziamento;*
 - (xvi). a riconoscere che Finlombarda può essere obbligata a comunicare le informazioni relative ai Soggetti Beneficiari e al Progetto a ogni competente istituzione o ente dell'Unione Europea se necessario ai sensi delle disposizioni vincolanti del diritto dell'Unione Europea.*
- (b) Il Soggetto Beneficiario dichiara che il Finanziamento è stato richiesto per la realizzazione del Progetto, approvato dalla BEI, e si impegna affinché le somme erogate ai sensi del presente contratto siano destinate interamente allo stesso.*
- (c) Il Soggetto Beneficiario, in conformità a quanto previsto nel contratto di finanziamento BEI sottoscritto da Finlombarda, autorizza, fin d'ora, quest'ultima a trasmettere alla BEI l'originale del presente Contratto ovvero una sua copia resa conforme dal notaio. Autorizza altresì Finlombarda, qualora gliene venga fatta richiesta, a fornire alla BEI qualsiasi dato relativo al Finanziamento.*
- (d) Il Soggetto Beneficiario prende atto che, ai fini del presente articolo, per Progetto si intende l'investimento per il quale i soggetti richiedenti hanno presentato domanda di partecipazione per Credito PPP e che in nessun caso il Finanziamento potrà essere utilizzato, con riferimento ai fondi messi a disposizione dalla BEI, per finanziare progetti non rispondenti alle condizioni previste dall'articolo 309 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e dallo Statuto della BEI”.*